

PENSIONI**Reversibilità per l'universitario
«in pausa» tra due corsi**

Il figlio maggiorenne studente mantiene il diritto già acquisito alla percezione della pensione ai superstiti per decesso del genitore nel periodo che intercorre tra la fine della scuola superiore e l'iscrizione all'università, e tra la fine della laurea triennale e l'inizio di quella specialistica, se le relative iscrizioni al corso di studi successivo avvengono alla prima scadenza utile. In caso contrario la pensione viene sospesa. In modo analogo il diritto alla pensione ai superstiti viene riconosciuto in caso di

morte del genitore nel periodo che intercorre tra i due corsi di studi.

Se invece il figlio maggiorenne lavora, il diritto viene riconosciuto o mantenuto nel caso in cui il reddito annuo sia inferiore alla pensione minima maggiorata del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa. Queste precisazioni sono state fornite dall'Inps con il messaggio 2758/2016 in risposta alle richieste di chiarimento inviate dalle sedi territoriali dell'istituto di previdenza.

